

**COMUNE DI**  
**CAMPOFIORITO**  
Provincia di Palermo

---

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE DELLE**  
**SPONSORIZZAZIONI**

## Sommario

TITOLO I - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE .....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 - Finalità del Regolamento.....	3
Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari.....	3
Art. 4 - Definizioni.....	3
Art. 5 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'Amministrazione.....	4
Art.6 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee, nonché per la definizione della forma contrattuale.....	4
Art. 7 - Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione.....	4
Art. 8 - Vincoli di carattere generale .....	5
Art.09 - Il Comune di Campofiorito come sponsee .....	5
Art.10 - Le figure dello sponsor .....	5
Art.11 - Funzione della sponsorizzazione .....	5
Art.12 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi.....	6
Art.13 - Sponsorizzazioni plurime.....	6
TITOLO II - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE .....	6
Art.14 - Regole generali e comuni .....	6
Art.15 - La valutazione delle proposte .....	6
Art.16 - Compiti specifici della dirigenza .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI .....	7
Art.17 - Normativa di riferimento.....	7
Art.18 – Aspetti fiscali.....	7
Art.19 – Verifiche e controlli .....	7
Art.20 - Riserva organizzativa .....	7
Art.21 – Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> <a href="#">8</a>
Art.22 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione .....	8
Art.23 - Contratto di sponsorizzazione .....	8
Art.24 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.....	8
Art.25 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art.26 - Entrata in vigore .....	9

## TITOLO I - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, ai quali l'Amministrazione Comunale può ricorrere, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 43 della Legge n. 449 del 1997 che si pone in tema quale normativa di principio, e dell'art. 119 del D. Lgs. N. 267/2000 che recepisce le disposizioni di cui all'art. 43 sopra citato.

Le iniziative di sponsorizzazione, inoltre, devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono determinare una diminuzione delle spese o un aumento delle entrate dell'Amministrazione.

Il ricorso alla sponsorizzazione costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune.

Le norme del presente Regolamento comunale costituiscono la disciplina generale per la stipula di contratti di sponsorizzazione afferenti allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Campofiorito, per le finalità indicate nel successivo art. 2, nei settori e nei campi di intervento previsti nel Regolamento.

Preso atto della sostanziale atipicità e novità delle iniziative di "sponsorizzazione", delle specifiche disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici e della mancanza di uno specifico quadro normativo di riferimento, il criterio di stesura, lettura e interpretazione delle disposizioni che seguono, fa proprio l'istituto della libertà contrattuale sancito dall'art. 1322/1 del Codice Civile, nell'imprescindibile rispetto delle leggi che, per analogia e specificità dei campi di applicazione, vengono richiamate e adottate.

### **Art. 2 - Finalità del Regolamento**

Il comune di Campofiorito intende avvalersi di contratti di "sponsorizzazione" essenzialmente:

- a) per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati;
- c) per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
- d) altre finalità da definire, anche a scopo sociale e umanitario, che facciano propri i citati punti a), b), c).

### **Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari**

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro, per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione inseriti, oppure da inserire, nei programmi di spesa, ordinari o straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello sponsor e/o dello *sponsee*, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.

### **Art. 4 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "*contratto di sponsorizzazione*": un contratto mediante il quale il Comune (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria "immagine", in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
- b) per "*sponsorizzazione*": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";

- c) per "*sponsor*": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- d) per "*sponsee*": il soggetto, che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso, il Comune di Campofiorito;
- e) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
- f) per "veicolo pubblicitario": l'opera o la prestazione attraverso l'esecuzione della quale lo "sponsor" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include la individuazione di uno "spazio pubblicitario".

## **Art. 5 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'Amministrazione**

Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro, ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Campofiorito, le modalità con cui questo Ente si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, promuovendone l'immagine.

All'atto della presentazione della proposta presso il protocollo, il Comune di Campofiorito acquisisce oltreché l'obbligo, anche il diritto alla divulgazione dell'iniziativa e il diritto alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione, condizionata dall'effettiva e conclusiva realizzazione dell'iniziativa di sponsorizzazione.

## **Art.6 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee, nonché per la definizione della forma contrattuale**

I contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Campofiorito devono includere obbligatoriamente le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello sponsor e dello sponsee) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le modalità di associazione del nome e del marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o sponsee" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie del Comune di Campofiorito.

L'utilizzazione dello strumento della sponsorizzazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.

L'Amministrazione comunale può definire di volta in volta, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

## **Art. 7 - Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione**

Il Comune di Campofiorito può autorizzare forme di "sponsorizzazione" in relazione:

- a) ad attività culturali di differente tipologia;
- b) ad attività sportive;
- c) ad attività di promozione turistica;
- d) ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- e) ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
- f) ad esecuzione di scavi archeologici;
- g) ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- h) ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
- i) ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;

j) ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).

## **Art. 8 - Vincoli di carattere generale**

Tutte le iniziative (veicoli pubblicitari) supportate dalle forme, in senso lato, di *sponsorship*, devono essere necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici con i seguenti vincoli etici:

- a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Campofiorito;
- c) non devono produrre oneri a carico del bilancio comunale;
- d) le prestazioni lavorative, ovvero le forniture di beni o servizi, oggetto della sponsorizzazione, dovranno essere eseguite da soggetti qualificati nelle rispettive competenze, secondo i vincoli normativi dei rispettivi ambiti di applicazione (commercio, lavori pubblici, servizi, ecc.), nel rispetto delle finalità previste nel Regolamento stesso.

Sono in ogni caso categoricamente escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- b) messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

## **Art.09 - Il Comune di Campofiorito come sponsee**

Con l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, quindi il dirigente competente per servizio, ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico, diretto (fornitura di beni e servizi) e indiretto (recupero e miglioria del bene immobile).

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Campofiorito il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, con apposite deliberazioni i cui benefici andranno rendicontati nel conto consuntivo.

Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del Capo Area preposto al servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina, in stretta collaborazione con il Capo Area del servizio finanziario.

Per attività di particolare rilevanza è ammessa e auspicata la collaborazione degli ulteriori soggetti apicali, che sono chiamati a soddisfare e garantire l'adempimento delle ulteriori incombenze riportate nel Regolamento stesso.

## **Art.10 - Le figure dello sponsor**

Possono assumere la veste di "sponsor" i seguenti soggetti:

- a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
- c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Campofiorito.

## **Art.11 - Funzione della sponsorizzazione**

La sponsorizzazione rappresenta uno strumento tramite il quale il Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:

- a) realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane in obbligo del Comune;

- b) interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 490/99 e della D.Lgs. 42/2004 (decreto Urbani);
- c) esecuzione di scavi e sondaggi archeologici;
- d) programmazione, progettazione ed esecuzione di iniziative culturali e di OO.PP.;
- e) concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
- f) realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.

È comunque obbligatorio rendere pubblica l'imminenza della stipula del contratto di sponsorizzazione integrando le istituzionali pubblicazioni degli atti amministrativi presso l'albo pretorio del Municipio, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune di Campofiorito.

## **Art.12 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi**

Le sponsorizzazioni possono avere origine per:

- a) iniziativa spontanea dell' Amministrazione Comunale;
- b) iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel Regolamento.

Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa - ferme restando le modalità di scelta del contraente - deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene, in via convenzionale, attraverso la deliberazione di Giunta che riconosca la corrispondenza dell'iniziativa con le finalità dell'ente.

## **Art.13 - Sponsorizzazioni plurime**

Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

# **TITOLO II - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

## **Art.14 - Regole generali e comuni**

Premesso che l'iniziativa della sponsorizzazione non trova riferimenti né nelle disposizioni nazionali e regionali in materia di lavori pubblici né in quelle per la fornitura di beni e servizi, la scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza pubblica - che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione - tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione ma anche e soprattutto, la versatilità e agilità dell' istituto nell'evidente e irrinunciabile beneficio per l'Ente.

Ai sensi dell'Art.11 del presente regolamento è obbligo del Comune di Campofiorito rendere pubblico il contratto di sponsorizzazione integrando le istituzionali pubblicazioni degli atti amministrativi presso l'albo pretorio del Municipio con la diffusione dei medesimi sul sito web e, qualora l'importanza dell'iniziativa lo rendesse opportuno, attraverso forme di diffusione sugli strumenti di informazione nazionale e locale.

Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Campofiorito garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

È tassativamente da escludere qualsiasi forma di concorrenzialità strumentale ovvero di trattativa privata plurima sulla medesima iniziativa.

## **Art.15 - La valutazione delle proposte**

In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione, compreso il caso in cui si sia pervenuti alla proposta in seguito a procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate dal dirigente competente in base ai criteri indicati nell'avviso di evidenza pubblica o nella lettera di invito, ovvero nella proposta dello sponsor (in relazione a chi è promotore dell'iniziativa), che la sottopone al parere di Giunta che potrà deliberare il reperimento della disponibilità finanziaria residuale necessaria alla sponsorizzazione.

## **Art.16 - Compiti specifici delle Posizioni Organizzative**

Acquisito il parere della Giunta Comunale, le modalità di definizione del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze delle Posizioni Organizzative, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.17 - Normativa di riferimento**

Per quanto non esplicitamente previsto e/o specificamente stabilito negli articoli di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e, in particolare alla normativa recata dal codice civile riguardante la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni.

### **Art.18 - Aspetti fiscali**

Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, qualora richiesta dallo sponsor, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor, (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

### **Art.19 - Verifiche e controlli**

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dei Capi Area di ogni servizio competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor (nei tempi utili agli adempimenti fiscali).

La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

### **Art.20 - Riserva organizzativa**

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune di Campofiorito secondo la disciplina del presente Regolamento.

E' facoltà dell'Amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, secondo le vigenti normative degli appalti dei servizi.

## **Art.21 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione**

La scelta dello sponsor è effettuata secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune di Campofiorito o, se ritenuto utile dal Responsabile del Procedimento in relazione alla natura specifica della proposta, con l'invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato ...(o progetto di sponsorizzazione)";
- b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo "spazio" o dell'iniziativa" di sponsorizzazione;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato speciale di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

1) per le persone fisiche:

- a) l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- c) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica o sindacale.

2) per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Capo Area dell'Ufficio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

## **Art.22 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

La Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al competente Capo Area del servizio interessato per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

## **Art.23 - Contratto di sponsorizzazione**

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione per accettazione da parte dello "sponsor" del presente regolamento che costituisce, congiuntamente alla deliberazione di Giunta Comunale, parte integrante e sostanziale di uno specifico contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;

e) ogni altra clausola e obbligo preventivamente statuiti in sede di contrattazione fra lo "sponsor" e lo "sponsee", prima della deliberazione di Giunta Comunale.

## **Art.24 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o risolvere in danno, previo preavviso e diffida con preavviso di 15 gg., qualsiasi beneficio di sponsorizzazione qualora ravvisi gli estremi documentati della violazione dell'art. 9.

## **Art.25 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campofiorito in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento, essi possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

## **Art.26 - Riserva organizzativa**

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

## **Art.27 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare d'approvazione.

Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a tutti i Capi Area, al Segretario Comunale e al Revisore dei Conti.